Grazer Wechselseitige Versicherung AG

società capogruppo del Grawe Insurance Group

Grazer-Unit-Valif
a premio unico

(Codice tariffa FL-11/FL-11N)

Il presente fascicolo contiene:

- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE – Numero Pagine 14
  Condizioni di Assicurazione delle assicurazioni sulla vita legate a fondi (Unit-Linked) secondo le Tariffe GRAZER-UNIT-VALIF a Premio Unico (FL-11 / FL-11N) concluse dalla Grazer Wechselseitige Versicherung AG in Italian in Libera Prestazione di Servizi – Versione 01.2015 (Riscrittura 10.2024)

- GLOSSARIO TERMINI TECNICI – Numero Pagine 7

- **ELENCO FONDI ESTERNI (OICR) COLLEGABILI AL CONTRATTO:**

  Value Investment Fonds Klassik – ISIN: AT0000990346
  Apollo "Linea Prudente" – ISIN: AT0000708755
  Apollo "Linea Bilanciata" – ISIN: AT0000A0DXL3
  Apollo "Linea Dinamica" – ISIN: AT0000A0DXM1
  Superior 3 – Fondo Etico – ISIN: AT0000A07HT5
  Apollo Sostenibile "Azionario Globale" – ISIN: AT0000A1EL54
  Apollo Sostenibile "Emerging Market Equity" – ISIN: AT0000746904

Il presente fascicolo deve essere consegnato all'investitore-contraente prima della sottoscrizione della richiesta di assicurazione.

GRAWE

Condizioni di assicurazione delle assicurazioni sulla vita legate a fondi (Unit-Linked) secondo le Tariffe GRAZER-UNIT-VALIF a Premio Unico (FL-11 / FL-11N) concluse dalla Grazer Wechselseitige Versicherung AG in Italia in Libera Prestazione di Servizi - Versione 01.2015 (Riscrittura 10.2024)

Il presente documento rappresenta una riscrittura del testo (come previsto dal §23 comma 3 del documento originario), con un contenuto assolutamente invariato in ogni aspetto, delle Condizioni di Assicurazione applicabili ai contratti stipulati a partire da gennaio 2015 fino a settembre 2024 secondo le tariffe indicate nel titolo.

Art. 1 Prestazione della Compagnia al verificarsi dell'evento assicurato e in caso di riscatto anticipato – Determinazione del controvalore della riserva matematica

(1) L'assicurazione sulla vita legata a fondi (Unit-Linked) secondo la Tariffa GRAZER-UNIT-VALIF a Premio Unico FL-11 Le offre prestazioni assicurative in caso morte e sopravvivenza. Si chiama Unit-Linked perché l'investimento avviene acquistando quote di uno o più fondi, le quali costituiscono la riserva matematica del Suo contratto. **Il valore delle prestazioni, le quali vengono sempre liquidate in denaro mediante bonifico verso il conto bancario del beneficiario, è direttamente collegato all'andamento delle quotazioni dei fondi collegati al contratto, senza che sussista alcuna garanzia di capitale o consolidamento. Il rischio di investimento rimane pertanto completamente a carico del Contraente e/o Beneficiario delle prestazioni.**

(2) In caso di premorienza della persona assicurata la nostra prestazione è pari al valore della riserva matematica del contratto calcolato secondo i commi 5) e 7) aumentato del 10% del premio unico.

(3) La prestazione per il caso di sopravvivenza è pari al controvalore della riserva matematica determinato secondo i commi (5) e (6).

(4) La prestazione per il caso di riscatto anticipato si calcola partendo dal controvalore della riserva matematica determinato secondo i commi (5) e (6) da cui devono essere trattenuti i costi per riscatto come definiti nel successivo Art. 6.

(5) Il controvalore della riserva matematica del contratto si determina moltiplicando il numero delle quote di ciascun fondo per la loro quotazione alla data di transazione rilevante per la prestazione ai sensi dei successivi commi 6) e 7).

(6) La data di transazione per il calcolo del controvalore della riserva matematica in caso di sopravvivenza (cioè alla scadenza del contratto) o di riscatto è l'ultimo giorno per il quale ha luogo la valutazione ufficiale del fondo nel mese precedente alla data in cui la prestazione diviene esigibile.

(7) La data di transazione per il calcolo del controvalore della riserva matematica in caso di morte è l'ultimo giorno per il quale ha luogo la valutazione ufficiale del fondo nel mese in cui alla Compagnia perviene la notifica dell'avvenuto decesso.

(8) Il diritto alla ulteriore prestazione per il caso morte prevista dal precedente comma 2) in aggiunta alla riserva matematica del contratto sussiste in linea di principio indipendentemente dalla causa del sinistro.

(9) In caso di morte per malattia della Persona Assicurata entro i primi sei mesi successivi alla conclusione del contratto, la prestazione della Compagnia si limita all'ammontare della riserva matematica come da precedente comma 5).

(10) In caso di suicidio della Persona Assicurata entro i primi tre anni successivi alla conclusione del contratto, alla sua riattivazione o ad una sua modifica che ampli l'obbligo di prestazione della Compagnia, la prestazione della Compagnia si limita all'ammontare della riserva matematica come da precedente comma 5). In caso di suicidio della Persona Assicurata una volta trascorsi tre anni dalla conclusione, riattivazione o modifica del contratto sussiste invece piena copertura assicurativa.

(11) In caso di morte in seguito alla partecipazione ad azioni belliche o a sommosse, tumulti o disordini dalla parte dei rivoltosi, la nostra prestazione è limitata all'ammontare della riserva matematica come da precedente comma 5).

(12) Se l'Italia viene coinvolta in azioni belliche o è vittima di una catastrofe nucleare, biologica o chimica, o di una catastrofe generata da un'azione terroristica, liquidiamo per i sinistri generati da tali eventi solo il controvalore della riserva matematica come da precedente comma 5).

(13) In mancanza di differenti specifici accordi liquidiamo solo la riserva matematica come da precedente comma 5), se la morte avviene

a) svolgendo attività in qualità di pilota speciale (per es. pilota di deltaplano, pilota di mongolfiera, pilota di parapendio, paracadutista), pilota di elicottero o pilota militare.
b) praticando sport pericolosi (per es. alpinismo estremo, immersioni subacquee profonde).
c) in seguito alla partecipazione a gare o a corse ad esse preparatorie con un veicolo terrestre, un aeromobile o un natante.
d) a seguito di un'epidemia. Si considera epidemia la diffusione di massa di una patologia tra la popolazione. Quale epidemia si considera in ogni caso una patologia contro la quale le autorità pubbliche abbiamo predisposto i provvedimenti previsti al proposito da leggi e regolamenti. Si considera epidemia in ogni caso anche la diffusione di una patologia che sia stata classificata dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) quale pandemia.
e) a seguito di un'infezione HIV. Questa limitazione non trova applicazione se l'infezione HIV è stata causata da un trattamento medico.

Art. 2 Obblighi di segnalazione del Contraente al momento della presentazione della richiesta e durante la vigenza del contratto

(1) Quale Contraente Lei presenta una proposta scritta per la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita. Noi assumiamo la copertura assicurativa sotto il presupposto che Lei abbia compilato in maniera completa e veritiera il questionario previsto dalla Sua richiesta di assicurazione.

Lei ha pertanto l'obbligo di compilare la proposta e di rispondere alle domande in essa previste con precisione e completezza e in maniera corrispondente alla verità, cosi come di fornirci ogni altra indicazione rilevante in merito al rischio sottopostoci, anche se non esplicitamente menzionata nel nostro questionario. Se viene assicurata la vita di un'altra persona, anche questa è responsabile per fornire indicazioni veritiere e complete circa il rischio da assumere.

(2) Nel caso di indicazioni inesatte o incomplete abbiamo la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal momento in cui siamo venuti a conoscenza dell'inesattezza o incompletezza delle indicazioni, se il Contraente o ogni altro soggetto in proposito obbligato ha agito senza dolo o colpa grave.

Se il Contraente o ogni altro soggetto tenuto agli obblighi di informativa precontrattuale ha fornito con dolo o colpa grave indicazioni inesatte relative a circostanze rilevanti per la valutazione del rischio, in particolare per l'accettazione della richiesta di assicurazione e la determinazione del premio, abbiamo facoltà di dichiarare nullo il contratto entro tre mesi dal momento in cui siamo venuti a conoscenza dell'inesattezza o incompletezza delle indicazioni.

Se dichiariamo nullo il contratto o recediamo da esso liquideremo il valore di riscatto che si determina in tale momento secondo la tariffa.

Dichiarazioni inesatte o incomplete hanno per conseguenza, secondo le norme di legge, la perdita della copertura assicurativa con la conseguenza che in caso di sinistro verrà liquidato solo il valore di riscatto.

(3) Se viene effettuata una visita medica, il risultato della visita medica (certificato medico) costituisce parte integrante della richiesta. Anche il certificato medico deve essere firmato dal Richiedente; in tale caso il Richiedente osserva l'obbligo di segnalazione precontrattuale tramite la consegna del modulo di richiesta insieme al certificato medico con tutti i suoi allegati, laddove devono essere comunque fornite direttamente dal Contraente/Assicurato anche le risposte al questionario riportato sul modulo di richiesta. La richiesta s'intende presentata ad ogni effetto solo dopo che tutta la documentazione necessaria in ragione del capitale assicurato richiesto sia pervenuta alla Compagnia.

(4) Assumiamo la decisione circa l'accettazione della Sua richiesta di assicurazione e determiniamo il premio per la copertura caso morte in base alle Sue condizioni di salute al momento della conclusione del contratto. Lei si dichiara esplicitamente d'accordo, che dopo la conclusione del contratto si considerano aggravamento del rischio:

- la modifica della professione esercitata, se la nuova professione La espone a un rischio superiore rispetto a quella esercitata al momento della conclusione del contratto;
- l'inizio dello svolgimento di altre attività, anche del tempo libero, idonee ad esporLa ad un rilevante rischio sanitario o di infortunio;
- l'abuso di nicotina, alcol, medicinali o di qualsiasi altra sostanza idonea a dare dipendenza.

(5) Un aggravamento del rischio ai sensi del precedente comma deve esserci notificato tempestivamente. L'aggravamento del rischio ci consente di disdettare il contratto o di procedere a un ricalcolo del premio di rischio e in caso di sinistro può avere per conseguenza la nostra liberazione dall'obbligo di prestazione.

Art. 3 Investimento nel/i fondo/i – Opzioni di investimento disponibili

(1) In una assicurazione legata a fondi, la riserva matematica del contratto viene investita in quote di uno o più fondi di investimento. Il valore della riserva matematica, e di conseguenza delle prestazioni del contratto, è direttamente legato alle quotazioni dei fondi in cui la riserva matematica è investita.

Rialzi delle quotazioni comportano aumenti del valore della riserva matematica e delle prestazioni assicurative ad essa collegate, mentre le flessioni delle quotazioni ne riducono il valore. Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di capitale o consolidamento, per cui il controvalore del contratto (riserva matematica) può essere in ogni momento anche sensibilmente inferiore al valore che le quote dei fondi avevano al momento in cui sono state acquistate utilizzando i premi versati al netto delle spese.

(2) Con i premi da Lei versati, dopo aver trattenuto le eventuali imposte di legge e i costi precisati al successivo Art. 6, acquistiamo quote dei fondi di investimento esterni (OICR) da Lei selezionati, alimentando la riserva matematica del contratto.

(3) L'investimento dei premi netti del contratto avviene acquistando quote dei fondi di investimento:

- **Value Investment Fonds Klassik** (ISIN: AT0000990346)
- **Apollo "Linea Prudente"** (ISIN: AT0000708755)
- **Apollo "Linea Bilanciata"** (ISIN: AT0000A0DXL3)
- **Apollo "Linea Dinamica"** – (ISIN: AT0000A0DXM1)
- **Superior 3 - Fondo Etico** (ISIN: AT0000A07HT5)
- **Apollo Sostenibile "Azionario Globale"** (ISIN: AT0000A1EL54)
- **Apollo Sostenibile "Emerging Market Equity"** (ISIN: AT0000746904)

Se Lei decide di ripartire il premio unico, o un versamento successivo aggiuntivo, tra più fondi possono essere selezionati fino a tre fondi, a ciascuno dei quali deve essere destinato almeno il 10% del premio unico o versamento successivo aggiuntivo.

(4) Il premio iniziale viene convertito in quote dei fondi considerando la loro quotazione del primo giorno per il quale ha luogo la valutazione ufficiale del fondo nel mese di decorrenza del contratto, come indicata sulla polizza emessa a conferma dell'accettazione della richiesta di assicurazione.

Premi aggiuntivi successivi vengono convertiti in quote dei fondi considerando la loro quotazione del primo giorno per il quale ha luogo la valutazione ufficiale del fondo nel mese successivo all'emissione della relativa appendice di polizza.

(5) Gli eventuali utili distribuiti dai fondi così come i crediti di imposta derivanti dai fondi nel corso del contratto vengono utilizzati per acquistare ulteriori quote dei medesimi fondi da accreditare al Suo contratto.

(6) Nel corso della durata del contratto è possibile richiedere la vendita delle quote di un fondo già attribuite al contratto, acquistando contestualmente con il loro controvalore quote di un altro fondo (operazione di SWITCH).

(7) Questa operazione deve essere richiesta con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data contrattuale della sua efficacia (primo di un mese di calendario), e può essere eseguita solo se, anche

dopo la transazione sulle quote dei fondi da essa generata, il contratto non contiene più di tre differenti fondi e ciascuno di questi rappresenta almeno il 10% del complessivo controvalore del contratto.

(8) Se uno dei fondi d'investimento compreso nella opzione di investimento da Lei prescelta viene liquidato, incorporato in un altro fondo o ne viene cessata l'emissione di nuove quote, provvediamo a sostituirlo con un'altro fondo esterno (OICR) emesso dalla medesima società di gestione del risparmio, il quale abbia un obiettivo di investimento e profilo di rischio quanto più simile al fondo originario.

(9) Abbiamo inoltre la facoltà, per una motivata ragione, di eliminare di nostra iniziativa una delle opzioni di investimento previste originariamente per il contratto.

In questo caso La inviteremo a effettuare entro 60 giorni una nuova scelta tra le rimanenti opzioni di investimento previste dal contratto, che risultino compatibili con i Suoi attuali obiettivi di investimento e propensione al rischio.

Mancando una Sua decisione entro il termine di cui sopra, provvederemo a variare l'opzione di investimento in quella che risulta più simile per obiettivo di investimento e profilo di rischio a quella che viene cessata.

Art. 4 Decorrenza della copertura assicurativa – Contraente e Persona Assicurata – Durata minima e massima – Eta' assicurabile

(1) Il contratto d'assicurazione s'intende concluso solo nel momento in cui la Compagnia conferma per iscritto l'accettazione della richiesta d'assicurazione o emette la relativa polizza. Ciò premesso, la copertura assicurativa inizia dalla data di decorrenza indicata nella polizza.

(2) La durata minima del contratto è 10 (dieci) anni. La durata massima prevista per il contratto è di 45 (quarantacinque) anni, e deve essere in ogni caso compatibile con l'età tecnica a scadenza (differenza tra l'anno di scadenza del contratto e l'anno di nascita) della Persona Assicurata che non può superare gli 85 (ottantacinque) anni.

(3) Alla scadenza finale del contratto è possibile, entro i limiti massimi di durata e di età di cui al precedente comma, richiedere – anche più volte di seguito – una proroga della durata del contratto per un periodo da uno a cinque anni, per il quale continuano ad essere addebitati solo le commissioni di gestione e nessun altro costo.

(4) Contraente del contratto può essere tanto una persona fisica che una persona giuridica, la quale deve avere la propria residenza principale (centro degli interessi vitali) o sede legale in Italia. Per una persona fisica minore di età o con limitazioni alla propria capacità di agire la richiesta di assicurazione deve essere firmata da chi ne abbia la rappresentanza ai sensi della legge italiana.

(5) Persona assicurata del contratto è sempre una unica persona fisica la quale al momento della stipula del contratto deve avere una età tecnica (differenza tra anno di calendario ed anno di nascita) di almeno 15 (quindici) anni ed alla scadenza del contratto non può avere una età tecnica superiore a 85 anni. Se la Persona Assicurata risulta essere un soggetto diverso dal Contraente del contratto, deve dichiarare il proprio esplicito consenso con la sua firma (con la firma del suo legale rappresentante in caso di minore) sulla richiesta di assicurazione.

(6) La Contraenza del contratto può essere trasferita nel corso del contratto previo reciproco consenso, espresso congiuntamente nei confronti della Compagnia dal vecchio e dal nuovo Contraente.

E' possibile nel corso del contratto variare anche la Persona Assicurata, se la nuova persona risulta assicurabile e la sua età è compatibile con la durata del contratto ai sensi del precedente comma 4). Per la variazione occorre la dichiarazione di volontà del Contraente ed il consenso esplicito della nuova Persona Assicurata.

Art. 5 Versamento dei premi

(1) Lei ha l'obbligo di farci pervenire i premi concordati tempestivamente e senza costi a nostro carico.

(2) Il premio unico minimo è EUR 10.000,- (Euro milleduecento), ridotto a EUR 5.000,- se il medesimo Contraente ha stipulato con la Compagnia anche un contratto a premi ricorrenti, il premio unico massimo è EUR 500.000,- (Euro cinquecentomila). La riserva matematica del contratto è formata

dalle quote dei fondi acquistate con il premio unico iniziale e con eventuali successivi premi aggiuntivi, al netto dei costi applicati direttamente sul premio ai sensi del successivo Art. 6.

(3) Il pagamento dei premi può avvenire con efficacia nei confronti della Compagnia esclusivamente mediante bonifico bancario a favore del conto premi della Compagnia in Italia, le cui coordinate sono indicate sulla Proposta di assicurazione.

In questo modo viene garantita la piena e completa tracciabilità prevista dalle norme fiscali e valutarie italiane di ogni flusso di pagamento di premi nei nostri confronti.

Qualsiasi pagamento che non avvenga secondo la modalità sopra precisata non ha alcuna efficacia nei confronti della Compagnia, la quale non risponde per l'eventuale comportamento non conforme dell'intermediario (che non ha alcuna delega all'incasso) o di altri soggetti che intervengano per conto del Contraente nell'operazione di pagamento.

(4) Il premio unico di perfezionamento deve essere accreditato in anticipo alla Compagnia, mediante bonifico bancario, contestualmente alla presentazione della richiesta di assicurazione. Il perfezionamento del contratto con l'emissione della polizza può avvenire solo dopo che il premio di perfezionamento sia già pervenuto alla Compagnia. Laddove la Compagnia rifiuti la stipula del contratto essa è tenuta a restituire al Preponente il premio anticipato, mediante bonifico alle coordinate bancarie che questo avrà comunicato dopo aver ricevuto la comunicazione di rifiuto della stipula del contratto. Per il premio anticipato non è dovuto alcun interesse, anche se la proposta viene rifiutata.

(5) Un eventuale premio successivo aggiuntivo deve essere accreditato alla Compagnia, mediante bonifico bancario, contestualmente alla presentazione della richiesta scritta di versamento aggiuntivo. L'accettazione del versamento aggiuntivo con l'emissione della relativa appendice di polizza può avvenire solo dopo che il premio aggiuntivo sia già pervenuto alla Compagnia.

Art. 6 Costi del contratto

Il premio viene destinato, dopo aver trattenuto i costi in esso contenuti e le eventuali imposte di legge, all'acquisto di quote del/i fondo/i di investimento (OICR) della opzione di investimento prescelta, alimentando la riserva matematica del contratto.

Le quote dei fondi esterni (OICR) comprese nella opzione di investimento prescelta vengono acquistate secondo la loro attuale quotazione netta, senza addebitare alcuna commissione per sottoscrizione od emissione delle quote.

<u>COSTI DI CARICAMENTO</u>

Tariffa FL-11 (classe base):
4% del Premio Unico, addebitati in un'unica volta dal premio al momento della sottoscrizione.

Tariffa FL-11N (classe "N" no-load):
annualmente 0,925% del Premio Unico, addebitati mensilmente mediante prelievo di quote del fondo/i presenti nella riserva matematica del contratto.

<u>COSTI PER RISCATTO</u>

Tariffa FL-11 (classe base):
In caso di un riscatto anticipato del contratto (possibile dalla fine della prima annualità del contratto) il valore di riscatto si determina come il 98% del controvalore delle quote dei fondi di investimento presenti nel contratto al momento dell'efficacia del riscatto. Per un riscatto negli ultimi tre anni prima della scadenza finale del contratto non viene applicato alcun costo.

Tariffa FL-11N (classe "N" no-load):
Se il riscatto (possibile dalla fine della prima annualità del contratto) viene effettuato prima che siano trascorse integralmente le prime cinque annualità il valore di riscatto si determina detraendo dal controvalore corrente delle quote dei fondi il 5% del premio unico; successivamente corrisponde al controvalore delle quote dei fondi di investimento presenti nel contratto al momento del riscatto. (Il criterio del periodo iniziale di cinque anni si applica anche agli eventuali versamenti aggiuntivi, considerando la data di loro effettuazione).

COSTI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

I costi annuali per la gestione del contratto sono pari allo 0,125% del premio unico (comprensivo degli eventuali versamenti successivi aggiuntivi), e vengono addebitati mensilmente mediante prelievo di quote del fondo/i presenti nella riserva matematica del contratto.

COSTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO MORTE

Il costo per la copertura del caso di premorienza si determina in dipendenza dell'età raggiunta dalla persona assicurata, e viene calcolato e addebitato mensilmente (mediante prelievo di quote del fondo/i presenti nella riserva matematica del contratto) venendo calcolato ogni mese sulla base dell'effettivo capitale sotto rischio (differenza della prestazione complessiva che risulterebbe dovuta nel caso di morte e valore della riserva matematica alla fine del mese precedente). Ad esempio per una Persona Assicurata di 45 anni di età si calcola su base annua come il 3,4 permille del capitale sotto rischio.

COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI ESTERNI (OICR) NEI QUALI INVESTE IL CONTRATTO

I fondi esterni (OICR) inclusi nelle opzioni di investimento del presente contratto prevedono commissioni di gestione che vengono addebitate dalla società di gestione del fondo direttamente al patrimonio del fondo sulla base del valore del fondo alla fine di ciascun mese. Le quotazioni con le quali il contratto acquista o rivende le quote dei fondi sono quindi già calcolate al netto dei loro costi di gestione.

L'importo delle commissioni di gestione effettivamente applicate a ciascun fondo varia di anno in anno e viene quindi indicato (con aggiornamento annuale), oltre che nel Report annuale proprio del fondo esterno (OICR), come dato attuale nel DIP aggiuntivo IBIP del presente contratto.

COSTI PER OPERAZIONI SPECIFICHE SUL CONTRATTO

Per l'esecuzione delle seguenti specifiche operazioni, la Compagnia addebiterà al contratto un diritto il cui importo viene determinato ogni anno come valore assoluto, indicandolo nell'attuale versione del DIP aggiuntivo IBIP e nel sito internet italiano (www.grawe.it) della Compagnia.

- Variazione del Contraente o della Persona Assicurata del contratto;
- Variazione dell'opzione di investimento
- Emissione di una polizza sostitutiva quale originale cartaceo;
- Lavorazione dell'insoluto di un addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit);
- Invio di solleciti di pagamento del premio, a seguito del mancato pagamento nei termini.
- Emissione di attestazioni non standard su richiesta del Contraente.

Art. 7 Designazione del beneficiario

(1) Il Contraente designa al momento della stipula del contratto il Beneficiario del contratto e può successivamente revocare o modificare tale designazione per iscritto ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del Codice Civile.

La comunicazione della nomina, revoca o modifica del Beneficiario, in qualunque forma effettuata, anche testamentaria, costituisce un atto unilaterale recettizio, il quale non può essere opposto alla Compagnia fino a che non sia stato comunicato alla Compagnia. Si definisce atto unilaterale recettizio qualsiasi atto che è valido ed efficace solo nel momento in cui sia giunto a conoscenza del destinatario.

(2) Beneficiario per il caso vita è normalmente il Contraente medesimo del contratto. Solo in casi particolari può essere designato nominalmente quale beneficiario caso vita, per una quota o per l'intera prestazione, un soggetto diverso dal Contraente, nel qual caso la determinazione può avvenire solo a titolo irrevocabile, con accettazione espressa da parte del Beneficiario, rendendo così il suo esplicito consenso necessario per un'eventuale successiva modifica. È possibile nominare un numero massimo di due beneficiari per il caso vita.

(3) La determinazione del Beneficiario per il caso morte dovrebbe essere fatta anch'essa sempre nominalmente, indicando Cognome e Nome e Codice Fiscale di ciascun beneficiario, potendo nominare un numero massimo di quattro beneficiari. Ai sensi dell'art. 1920 è tuttavia possibile anche una

designazione generica, la quale deve comunque essere formulata quanto più precisamente possibile, per evitare successive difficoltà al momento della successiva attribuzione della prestazione.

Art. 8 Liquidazione delle prestazioni della Compagnia

(1) Per la liquidazione di tutte le prestazioni risultanti dal contratto è necessario che gli aventi diritto presentino una richiesta scritta, rispettando le procedure descritte nel presente articolo, e allegando tutti documenti previsti per i diversi possibili casi.

(2) Nei casi in cui la liquidazione della prestazione è connessa alla cessazione definitiva del contratto, i quali sono:

i) scadenza finale del contratto;
ii) riscatto anticipato totale
iii) caso morte della persona assicurata del contratto

è necessario restituirci, insieme alla richiesta scritta, l'originale della polizza di assicurazione da noi emessa a conferma della stipula del contratto. Laddove la polizza non sia disponibile è necessaria una dichiarazione del Beneficiario (di almeno un Beneficiario se sono più di uno), che ne attesta lo smarrimento. L'autenticità della firma del Beneficiario in questo caso deve essere confermata nei confronti della Compagnia dall'intermediario assicurativo responsabile del contratto, da una qualsiasi banca italiana o da una autorità legittimata ai sensi di legge.

(3) La liquidazione di qualsiasi prestazione può avvenire solo con bonifico bancario verso un IBAN italiano (o di un altro paese dell'Unione Europa) di un conto di cui il Beneficiario sia titolare o contitolare. Eccezioni sono possibili solo per il caso di beneficiari minorenni o incapaci di agire.

In questo modo viene garantita la piena e completa tracciabilità prevista dalle norme fiscali e valutarie italiane di ogni flusso di pagamento della Compagnia nei confronti del Contraente o del diverso Beneficiario.

(4) In caso di contratti vincolati o ceduti a pegno (vedasi successivo Art. 11) perché la prestazione maturata possa essere liquidata occorre il preventivo assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario, dichiarato direttamente per iscritto nei confronti della Compagnia.

(5) Alle richieste di liquidazione (compilate sugli appositi moduli della Compagnia o in forma libera, indicando comunque tutti i dati necessari) devono essere allegati i documenti di seguito indicati.

<u>Prestazioni per il caso sopravvivenza alla scadenza finale del contratto</u>

a) Originale della polizza (in sua mancanza: dichiarazione di smarrimento)
b) Documento di identità del Beneficiario – Conferma della residenza fiscale del Beneficiario
c) Scheda di adeguata verifica del Beneficiario (se diverso dal Contraente)
d) Opportuna attestazione dell'esistenza in vita della Persona assicurata (se diversa dal Beneficiario), nella forma della copia di un suo documento di identità (o altro documento ufficiale) o di una autocertificazione

<u>Riscatto totale del contratto</u>

a) Originale della polizza (in sua mancanza: dichiarazione di smarrimento)
b) Documento di identità del Contraente – Conferma della residenza fiscale del Contraente
c) Opportuna attestazione dell'esistenza in vita della Persona assicurata (se diversa dal Contraente), nella forma della copia di un suo documento di identità (o altro documento ufficiale) o di una autocertificazione

<u>Riscatto parziale del contratto (prelievo di una parte della riserva matematica)</u>

a) Documento di identità del Contraente – Conferma della residenza fiscale del Contraente
b) Opportuna attestazione dell'esistenza in vita della Persona assicurata (se diversa dal Contraente), nella forma della copia di un suo documento di identità (o altro documento ufficiale) o di una autocertificazione

Decesso della persona assicurata

Se i beneficiari sono stati determinati nominalmente:

a) Originale della polizza (in sua mancanza: dichiarazione di smarrimento)

b) Copia del certificato di morte della persona assicurata

c) Documentazione comprovante le circostanze del decesso

d) Se il Contraente e la Persona Assicurata sono la stessa persona, atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti che non esistono disposizioni testamentarie che abbiano variato i beneficiari del contratto

d) Documento di identità e Codice Fiscale di ciascun Beneficiario – Conferma della residenza fiscale di ciascun Beneficiario

e) Scheda di adeguata verifica di ciascun Beneficiario (se diverso dal Contraente)

f) Se fra i beneficiari sono presenti soggetti minorenni, copia autentica del decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni

Se i beneficiari non sono stati determinati nominalmente:

a) Originale della polizza (in sua mancanza: dichiarazione di smarrimento)

b) Copia del certificato di morte della persona assicurata

c) Documentazione comprovante le circostanze del decesso

d) Nel caso di esistenza di testamento: copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché opportuna documentazione che attesti in via ufficiale che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato - In mancanza di testamento: atto notorio in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva da cui risulti chi sono gli eredi legittimi

d) Documento di identità e Codice Fiscale di ciascun Beneficiario – Conferma della residenza fiscale di ciascun Beneficiario

e) Scheda di adeguata verifica di ciascun Beneficiario (se diverso dal Contraente)

f) Se fra i beneficiari sono presenti soggetti minorenni, copia autentica del decreto del giudice tutelare con il quale si autorizza la riscossione della quota destinata ai beneficiari minorenni

(6) La Compagnia ha inoltre facoltà in ciascun singolo caso di liquidazione di una prestazione di richiedere ai beneficiari ogni ulteriore documento o dichiarazione che appaia necessario a verificare il diritto alla prestazione, cosi come l'identità ed i dati di residenza fiscale di ciascun Beneficiario.

(7) La prestazione assicurativa diviene esigibile dopo la realizzazione dell'evento assicurato (sopravvivenza o morte) e non prima che noi si abbia concluso la istruttoria relativa al sinistro e alla determinazione dell'ammontare della prestazione. Una volta divenuta esigibile, la prestazione viene bonificata entro 30 (trenta) giorni al Beneficiario.

(8) Al momento della liquidazione di una prestazione - tanto per il caso di morte che per il caso di vita - la Compagnia trattiene dalla stessa l'imposta di bollo italiana, prevista dall'Art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/1972 maturata per la polizza a partire dalla sua decorrenza.

Dalle prestazioni cosi liquidate la Compagnia trattiene inoltre, laddove dovuta, l'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter comma 3) del DPR 600/73 da calcolarsi sulla differenza tra l'ammontare complessivo spettante al beneficiario e la somma dei premi versati.

Art. 9 Disdetta del contratto – Riscatto anticipato

(1) Una volta trascorsa integralmente la prima annualità del contratto, avendo pagato il relativo premio, Lei ha la possibilità di dare per iscritto disdetta dal contratto. La disdetta comporta la cessazione del contratto con la liquidazione al Contraente del valore di riscatto, come determinato ai sensi del comma 4) dell'Art. 1

La richiesta di disdetta deve esserci trasmessa in forma scritta, firmata in originale di Suo pugno od apponendo la Sua firma elettronica legalmente riconosciuta, allegando l'originale della polizza di assicurazione e copia di un Suo documento di identità in corso di validità.

La richiesta di disdetta può essere in alternativa:

- Consegnata all'intermediario responsabile del contratto, il quale dopo aver attestato la Sua identità, provvede ad inoltrarcela;
- Inviata via Email al nostro indirizzo: **italia@grawe.at** dall'indirizzo e-mail normale (**non PEC!**) che Lei ha indicato al momento della stipula del contratto (o successivamente, previa verifica della Sua identità da parte dell'intermediario o di una banca) quale Suo domicilio elettronico per il contratto;
- Inviata per posta all'indirizzo della nostra competente Direzione:

Grazer Wechselseitige Versicherung AG – Direzione Commerciale per l'Italia
Wasagasse 11/10 – 1090 WIEN (Austria)

Attenzione: L'invio di una richiesta di disdetta via PEC può – in via eccezionale - essere considerata valida solo se proveniente da un Contraente Impresa o Libero Professionista e l'identità del Contraente del contratto a cui si riferisce la richiesta coincide con il soggetto collegato nel portale INI PEC (www.inipec.gov.it) all'indirizzo PEC di invio.

La Compagnia ha in ogni caso, indipendentemente dalla modalità con cui la richiesta di riscatto sia pervenuta, facoltà di richiedere ulteriori verifiche ed attestazioni che siano necessarie a determinare in maniera certa l'effettiva identità del soggetto che ha sottoscritto e trasmesso la richiesta.

(3) La data di efficacia del riscatto (data in cui la prestazione diviene esigibile) si determina come di seguito indicato:

- se la richiesta di disdetta ci è pervenuta entro il giorno 10 (dieci) di un mese di calendario, il riscatto diviene efficace il primo giorno del mese successivo;
- se ci è pervenuta invece dopo il giorno 10 (dieci) di un mese di calendario, il riscatto diviene efficace il primo giorno del secondo mese di calendario successivo all'arrivo della richiesta, o dell'annualità assicurativa in corso se questa data è precedente a tale termine.

Ai fini della determinazione dei termini di cui sopra, la richiesta si intende pervenuta solo al suo arrivo alla Direzione competente della Compagnia e se completa di tutti i dati e documenti previsti. Laddove la richiesta sia pervenuta incompleta, per la determinazione della data di efficacia del riscatto si considera quale data di arrivo quella in cui ci sia pervenuta l'ultima documentazione mancante.

(4) Una volta divenuto esigibile, il valore di riscatto viene bonificato entro 30 (trenta) giorni al Beneficiario.

Attenzione: Un riscatto anticipato del contratto, in particolare se nei primi anni successivi alla sua decorrenza, può comportare una diminuzione, anche accentuata, del risultato economico con la conseguenza che la prestazione della Compagnia risulti inferiore ai premi versati, sia in ragione dell'applicazione dei costi previsti dal contratto che di un eventuale andamento negativo della quotazione dei fondi che compongono l'opzione di investimento.

Art. 10 Riscatto parziale

(1) Una volta trascorse le prime due annualità assicurative è possibile richiedere un riscatto parziale. Tale operazione può essere richiesta solo per un importo non inferiore ad EUR 2.000,- (Euro duemila) ed a condizione che dopo tale operazione rimanga nel contratto un controvalore minimo di EUR 5.000,- (Euro cinquemila).

(2) Il riscatto parziale comporta la vendita delle quote dei fondi presenti nel contratto secondo le percentuali fisse secondo cui si compone la opzione di investimento prescelta per il contratto.

(3) Un successivo riscatto parziale non è possibile prima che siano trascorsi almeno 24 (ventiquattro) mesi dal precedente prelievo.

Attenzione: Il prelievo di una parte della riserva matematica del contratto nella forma di un riscatto parziale comporta la riduzione del capitale che approfitta nel corso del contratto dell'andamento delle quotazioni dei fondi in cui questo è investito. Questo ha per conseguenza una perdita del valore generato dall'investimento, tanto maggiore quanto prima avvenga il prelievo e quanto positiva risulti poi essere la performance complessiva dei fondi.

(8) Non è invece possibile richiedere alla Compagnia prestiti rimborsabili garantiti dal contratto.

Art. 11 Vincolo, Cessione a Pegno

(1) Salvo accordi diversi, Lei è legittimato a disporre del Suo contratto. Può vincolare, o cedere a pegno il Suo contratto.

- Lei può vincolare la prestazione caso morte del contratto a favore di un Beneficiario da Lei determinato.
- I contratti possono inoltre essere ceduti a pegno a favore di un Creditore, il quale è legittimato a disporre delle relative prestazioni caso morte e caso vita (incluso il riscatto) per soddisfare il proprio credito.

(2) Tanto un vincolo che una cessione a pegno divengono efficaci nei nostri confronti solo dopo che ci siano stati notificati per iscritto con un documento avente data certa e sottoscritto per accettazione dal Contraente, e sono validi solo dal momento dell'avvenuta notifica.

Art. 12 Dichiarazioni e Comunicazioni relative al contratto

(1) Le Sue comunicazioni e dichiarazioni relative al contratto possono essere espresse nei nostri confronti solo in forma scritta. Vale quale forma scritta – oltre ad un documento cartaceo firmato in originale – anche una e-mail che provenga dall'indirizzo e-mail normale (non PEC!) che Lei abbia eventualmente dichiarato ai sensi del comma 2) quale domicilio elettronico nei nostri confronti.

(2) Al momento della stipula del contratto o successivamente, Lei può indicarci un Suo indirizzo di posta elettronica normale (non PEC!), eleggendolo a Suo domicilio elettronico nei nostri confronti. Perché l'elezione del domicilio elettronico o la sua successiva modifica sia valida il documento (proposta di assicurazione o successiva richiesta specifica) con cui questa avviene deve essere provvisto della Sua firma apposta in originale e la cui autenticità deve essere confermata nei nostri confronti dall'intermediario assicurativo responsabile del contratto, da una qualsiasi banca italiana o da una autorità legittimata ai sensi di legge.

(3) Se Lei ha eletto un domicilio elettronico ai sensi del comma 2) le nostre comunicazioni si considerano a Lei validamente notificate se vengono trasmesse all'indirizzo e-mail da Lei comunicato o inviate in forma cartacea al Suo indirizzo postale che Lei ci ha indicato. Fintantoché Lei non ci comunichi una variazione del Suo indirizzo e-mail, ogni comunicazione si considera validamente notificata se trasmessa al Suo ultimo indirizzo di posta elettronica che ci ha reso noto.

(4) Se il Suo indirizzo di residenza, o il diverso indirizzo postale indicatoci come domicilio per la corrispondenza postale a Lei indirizzata, cambia, Lei è obbligato a comunicarci immediatamente il Suo nuovo indirizzo. In caso contrario le nostre dichiarazioni si considerano notificate con efficacia legale se indirizzate al Suo ultimo indirizzo a noi noto.

Nel caso assuma una residenza che non sia in Europa, Lei è obbligato a nominare una persona residente in Italia, autorizzandola a ricevere le nostre dichiarazioni a Lei indirizzate in via postale.

(5) Le dichiarazioni relative alle seguenti operazioni contrattuali sono valide nei nostri confronti solo se ci vengono comunicate con un documento cartaceo da Lei firmato in originale da trasmetterci insieme a copia di un Suo documento di identità in corso di validità:

- Richiesta di disdetta / riscatto (anche parziale del contratto)
- Richiesta di esenzione dal pagamento del premio (riduzione)
- Richiesta di attivazione o variazione dell'ordine di addebito diretto in conto (RID)

Queste dichiarazioni non possono inoltre essere rilasciate nei nostri confronti da un soggetto da Lei delegato, ma solo da Lei personalmente.

Le dichiarazioni relative a queste richieste si considerano a noi pervenute ai sensi di legge e delle presenti condizioni contrattuali solo quando in alternativa:

- l'originale cartaceo sia giunto materialmente alla nostra Direzione competente per le vie postali o a mezzo corriere espresso;
- ci sia pervenuta all'indirizzo: italia@grawe.at una scannerizzazione completa e ben leggibile dell'originale cartaceo del documento, proveniente dall'indirizzo e-mail normale (non PEC!) che Lei abbia eletto a Suo domicilio elettronico ai sensi del precedente comma 2).

Attenzione: L'invio di una richiesta via PEC può – in via eccezionale - essere considerata valida solo se proveniente da un Contraente Impresa o Libero Professionista e l'identità del Contraente del contratto a cui si riferisce la richiesta coincide con il soggetto collegato nel portale INI PEC (www.inipec.gov.it) all'indirizzo PEC di invio.

(6) Per ogni altra comunicazione o dichiarazione diversa da quelle di cui al precedente comma 5), che ci pervenga in via elettronica (e-mail o fax), è nostra facoltà richiedere un documento cartaceo firmato in originale, o altra idonea attestazione, laddove il mezzo di comunicazione usato non consenta di avere l'assoluta certezza sulla provenienza e l'autenticità della dichiarazione.

Tanto per le richieste di cui al comma 5) che per tutte le altre, sia che siano pervenute in originale carteo che per e-mail, è inoltre nostra facoltà, laddove sussistano dubbi sulla loro provenienza e autenticità richiederLe di incontrare personalmente un intermediario da noi autorizzato, che verifichi la Sua identità e la validità della Sua dichiarazione.

(7) Le nostre dichiarazioni relative al contratto hanno validità solo se espresse in forma scritta.

(8) Dopo il verificarsi del sinistro abbiamo la facoltà di dichiarare con efficacia giuridica un rifiuto, un recesso o una impugnazione anche di fronte ad un terzo beneficiario.

Art. 13 Altre modifiche del contratto

(1) Ogni altra modifica del contratto, che non sia specificamente contemplata dalle presenti Condizioni di assicurazione, necessita sempre del reciproco accordo tra Contraente e Compagnia.

(2) L'approvazione da parte della Compagnia può essere fornita solo in forma scritta e con un documento provvisto della sottoscrizione della Direzione competente.

Art. 14 Trattamento fiscale e obblighi dichiarativi italiani del Contraente

(1) La Compagnia ha optato ai sensi dell'Art. 26-ter comma 3 del DPR 600/73 per agire – tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia GRAZER ASSICURAZIONI - DOMUS AUREA SRL – quale sostituto di imposta nei confronti degli assicurati italiani. Le prestazioni caso vita vengono pertanto liquidate trattenendo l'imposta sostitutiva di cui all'Art. 26-ter comma 3 del DPR 600/73, e sono quindi tassate a titolo definitivo nei confronti delle persone fisiche non esercenti attività di impresa.

La Compagnia ha inoltre optato, ai sensi dell'Art. 3 comma 7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2012, per applicare ai propri contratti assicurativo-finanziari conclusi con i Contraenti italiani, l'imposta di bollo prevista dall'Art. 13 comma 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/1972.

(2) È compito del Contraente, in considerazione alla sua situazione complessiva anche in merito alle modalità di pagamento dei premi e di incasso delle prestazioni, valutare l'eventuale sussistenza di altri obblighi dichiarativi circa il contratto in oggetto, come ad esempio in relazione al monitoraggio fiscale di cui al Decreto Legge 167/1990, ed assumere i provvedimenti di conseguenza. È esclusa ogni responsabilità della Compagnia in merito al comportamento al proposito tenuto dal Contraente ed alle relative conseguenze.

Art. 15 Trasferimento della residenza all'estero – Adempimenti CRS e FATCA

(1) Il Contraente è tenuto ad indicare al momento della presentazione della proposta di assicurazione una sua eventuale ulteriore residenza fiscale in un altro paese, oltre alla sua residenza principale (centro degli interessi vitali) in Italia che è presupposto – come stabilito dal precedente Art. 4 comma 4) – perché il contratto possa essere validamente stipulato. Il Contraente ha inoltre l'obbligo di comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione della sua residenza fiscale che avvenga successivamente alla stipula del contratto.

(2) Laddove successivamente alla stipula del contratto risulti che il Contraente abbia fornito informazioni inesatte riguardo alla sua residenza fiscale al momento della presentazione della richiesta di assicurazione e/o che il Contraente non avesse la residenza principale (centro deli interessi vitali) in Italia, la Compagnia provvederà ad annullare il contratto restituendo al Contraente il premio al netto di tutte le spese finora sostenute per la sua stipula e gestione.

(3) La Compagnia, in adempimento degli obblighi internazionali sullo scambio di informazioni (Common Reporting Standard), comunica annualmente i dati del Suo contratto all'Amministrazione finanziaria austriaca (paese dove la nostra Compagnia ha sede) che li inoltra a suo volta all'Agenzia delle Entrate italiana ed alle autorità fiscali degli altri ulteriori paesi dove Lei risulti fiscalmente residente. Questo invio di dati avviene indipendentemente dalle comunicazioni che vanno direttamente all'amministrazione finanziaria italiana in base alle disposizioni di legge nazionali italiane.

(4) Se il Contraente trasferisce nel corso del contratto la sua residenza principale (centro degli interessi vitali) in un paese diverso dall'Italia, senza prima avere disdettato/riscattato il contratto, la Compagnia non ha alcuna responsabilità per gli adempimenti fiscali a cui il Contraente è tenuto in merito al contratto nel suo nuovo paese di residenza principale. In particolare il Contraente dovrà pagare in autonomia e con propri mezzi l'eventuale imposta sulle assicurazioni dovuta per i premi versati e sarà lui a dover dichiarare al fisco del paese di residenza le rendite finanziarie che consegua dalle prestazioni liquidate dal contratto, versando con mezzi propri le imposta al proposito dovute.

Art. 16 Prescrizione

(1) Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile Italiano, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

(2) Decorso inutilmente il termine del comma 1) le somme maturate saranno devolute al fondo polizze dormienti che, come richiesto dalla Legge Nr. 266 del 23/12/2005 e successive modificazioni, è stato istituito presso il Ministero delle Finanze italiano a favore delle vittime delle frodi finanziarie.

Art. 17 Base contrattuale

La base contrattuale della assicurazione da Lei stipulata è costituita dal modulo di richiesta (proposta di assicurazione) da Lei presentato, dalla polizza (certificato di assicurazione) da noi emessa con l'indicazione dei dati del contratto, dalla tariffa secondo la quale viene stipulato il contratto e dalle presenti Condizioni di assicurazione. In mancanza di diversi accordi si applicano le norme di legge, in particolare del Codice Civile italiano.

Art. 18 Legge applicabile e Foro Competente

(1) Il presente contratto è soggetto alla legge italiana circa la regolamentazione dei reciproci diritti e obblighi contrattuali delle parti che stipulano il contratto (Compagnia e Contraente).

(2) Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello di residenza o domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Art. 19 Facoltà di revoca della Proposta e Diritto di Recesso dal contratto

(1) Finché il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare la Proposta di assicurazione mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo della nostra competente Direzione:

Grazer Wechselseitige Versicherung AG – Direzione Commerciale per l'Italia
Wasagasse 11/10 – 1090 WIEN (Austria)

In alternativa, se il cliente sulla proposta aveva eletto un suo indirizzo di posta elettronica normale (**non PEC!**) a Suo domicilio elettronico nei nostri confronti, la dichiarazione di revoca può essere inviata da questo indirizzo alla nostra mail: **italia@grawe.at**

La dichiarazione di revoca deve riportare il numero della proposta e l'IBAN del conto verso il quale il Contraente desidera ricevere il rimborso del premio iniziale eventualmente già pagato. La Compagnia restituirà questo importo entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di revoca, trattenendo i diritti fissi di lavorazione pratica pari a EUR 30,- (Euro trenta).

(2) Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di recesso va inviata, a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo della nostra competenze Direzione:

Grazer Wechselseitige Versicherung AG – Direzione Commerciale per l'Italia
Wasagasse 11/10 – 1090 WIEN (Austria)

In alternativa, se il cliente sulla proposta aveva eletto un suo indirizzo di posta elettronica normale (**non PEC!**) a Suo domicilio elettronico nei nostri confronti, la dichiarazione di revoca può essere inviata da questo indirizzo alla nostra mail: **italia@grawe.at**

La dichiarazione di recesso deve riportare il numero di polizza o il numero della proposta da cui questa si è originata e l'IBAN del conto verso il quale il Contraente desidera ricevere il rimborso del premio iniziale già pagato.

Il recesso ha l'effetto di liberare la Compagnia e il Contraente da ogni obbligazione derivante dal contratto dalla data di ricevimento della suddetta dichiarazione di recesso. Entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il premio pagato al netto della quota relativa al rischio corso e dei diritti di emissione del contratto, quantificati in un importo forfetario di EUR 60,- (Euro sessanta).

Art. 20 Modalità di svolgimento dell'attività della Compagnia in Italia e vigilanza assicurativa competente

(1) La Compagnia conclude il presente contratto nell'ambito del Regime di Libera prestazione di servizi previsto e regolato dagli Art. 5 e 41 ss della Direttiva 2002/83/CE.

(2) Per i contratti di assicurazione conclusi secondo le presenti Condizioni di assicurazione la Compagnia è quindi soggetta alle norme di legge del paese di provenienza (Austria) circa la vigilanza sulle modalità di svolgimento della sua attività.

(3) La Compagnia, ai sensi delle norme dell'Unione Europea in materia, è tenuta inoltre a rispettare, relativamente al rapporto assicurativo regolato dalle presenti condizioni, anche le norme di legge italiana emanate a tutela del consumatore e quelle aventi carattere di tutela dell'interesse generale, la cui applicazione viene monitorata dall'organo italiano di vigilanza sulle assicurazioni IVASS.

Art. 21 Opzione per il percepimento della prestazione alla scadenza finale in forma di rendita vitalizia con funzione previdenziale

Su richiesta del Beneficiario della prestazione **per il caso sopravvivenza alla scadenza finale del contratto** (solo ed esclusivamente per questa e non per il caso di prestazione anticipata a seguito di riscatto o per il caso di morte), il valore monetario di questa, al netto della tassazione prevista dalla normativa fiscale vigente, può essere convertito in una rendita vitalizia. La rendita vitalizia si determina applicando al valore monetario della prestazione le tariffe attuariali di rendita della Compagnia vigenti al momento in cui la prestazione assicurativa stessa diviene esigibile.

Le forme di rendita possibili sono:

- Rendita vitalizia senza garanzia del premio residuo (in questo caso la rendita cessa definitivamente al momento della morte del suo percettore senza che nulla sia più dovuto)
- Rendita vitalizia con garanzia del premio residuo (in questo caso al momento della morte del suo percettore viene liquidata ai successivi beneficiari la differenza tra il capitale di conversione e la somma complessiva già liquidata come rendita, se tale differenza sia ancora positiva).

La conversione del capitale in rendita è possibile a condizione che l'importo annuo della rendita che così si determina non sia inferiore ad EUR 3.000,- (Euro tremila).

Esercitando l'opzione il Beneficiario della rendita conclude con la Compagnia un nuovo autonomo contratto di rendita, regolato dalle Condizioni di assicurazione vigenti per le rendite erogate dalla Compagnia in tale momento, di cui non è possibile richiedere il riscatto.

Art. 22 Variazione delle disposizioni contrattuali

(1) Abbiamo la facoltà di variare singole disposizioni del contratto con efficacia anche per i contratti di assicurazione già esistenti:

- in caso di modifica di disposizioni di legge o di nuova giurisprudenza delle più alte corti che interessino il contratto di assicurazione,
- in caso della loro inefficacia,
- per evitare o tenere conto di rilievi degli organi di vigilanza sulle assicurazioni.

(2) Per rimuovere dubbi di interpretazione possiamo variare il contesto letterale di singole disposizioni, se la variazione è coperta dal contesto di significato del testo contrattuale originario ed essa corrisponde alla volontà reale o da sottintendere delle parti tenendo presente i loro obblighi di lealtà e buona fede.

APPENDICE

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NELLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Aree Geografiche:

Area Euro: Austria, Belgio, Francia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna;

Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria;

Nord America: Canada e Stati Uniti d'America;

Pacifico: Australia, Giappone, Hong kong, Nuova Zelanda, Singapore;

Paesi Emergenti: Paesi le cui economie presentano interessanti prospettive di crescita e caratterizzati generalmente da una situazione politica, sociale ed economica instabile; tali paesi presentano, di norma, un debito pubblico elevato ovvero con rating basso (inferiore ad investment grade) e sono quindi contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto e che può anche coincidere con l'investitore-contraente.

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dall'investitore-contraente, che può anche coincidere con l'investitore-contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale maturato: Capitale che l'assicurato ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

Categoria: La categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Clausola di riduzione: Facoltà dell'investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite - eventuali - clausole contrattuali.

Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'investitore-contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'impresa di assicurazione.

Commissioni di gestione: Compensi pagati all'impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della quota del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione "a benchmark" sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del benchmark.

Composizione del fondo: Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Comunicazione in caso di perdite: Comunicazione che la società invia al contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Controvalore delle quote: Vedi capitale maturato.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.

Costi di caricamento: Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Costi delle coperture assicurative: Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Costo della garanzia di rendimento: Costo relativo alla garanzia, prestata dalla società, di attribuire alle prestazioni assicurate un determinato rendimento finanziario, alla scadenza contrattuale o ad epoche intermedie in corso di contratto.

Costo della garanzia di restituzione del capitale: Costo relativo alla garanzia, prestata dalla società, di restituire un determinato importo di capitale, alla scadenza contrattuale o ad epoche intermedie in corso di contratto.

Costo di switch: Costo a carico del contraente nel caso in cui richieda il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal contratto in un altro fondo interno/OICR tra quelli in cui il contratto consente di investire.

Dati storici: Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Estratto conto annuale: Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

Fondo collegato: fondo interno/OICR nelle cui quote è possibile, in relazione al prodotto, allocare il capitale investito.

Fondi comuni d'investimento (aperti): Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo armonizzato: Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato, ai sensi della legislazione comunitaria, ad una serie di regole comuni, (società di gestione, politiche di investimento e documentazione di offerta), allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.

Fondo di fondi: fondo interno/OICR il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR (c.d. OICR target).

Fondo interno: Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della compagnia di assicurazioni e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).

Fondo interno/OICR protetto: Fondi nei quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito o parte di esso, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla società.

Fusione di fondi: Operazione che prevede la fusione di due o più fondi interni/OICR tra loro.

Gestione a benchmark di tipo attivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/ linea/combinazione libera è finalizzata a creare "valore aggiunto". Tale gestione presenta tipicamente un certo grado

di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.

Gestione a benchmark di tipo passivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Giorno di valorizzazione: Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo interno/OICR stesso.

Grado di rischio: Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

Investitore-Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che può anche coincidere con l’assicurato, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del contratto.

Lettera di conferma di investimento dei premi: Lettera con cui la società comunica al contraente l’ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione).

Leva finanziaria: effetto in base al quale risulta amplificato l’impatto sul valore del portafoglio delle variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito. La presenza di tale effetto è connessa all’utilizzo di strumenti derivati.

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dall’investitore-contraente con il quale egli manifesta all’impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

OICR: Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell’investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Overperformance: Soglia di rendimento del fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).

Premio periodico: Premio che l’investitore-contraente si impegna a versare all’impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei premi sia annua è anche detto premio annuo. Laddove l’importo del premio periodico sia stabilito dall’investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto, esso è anche detto premio ricorrente.

Premio unico: Premio che l’investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione all’impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato: Importo versato dall'investitore-contraente all'impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'investitore-contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR - che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito - e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Proposta d'investimento finanziario: Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dall'investitore-contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.

Qualifica: La qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.

Quota: Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's, Standard & Poor's e Fitch-IBCA. Tali agenzie prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa per Moody's e AAA per Standard & Poor's e Fitch-IBCA) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per tutte le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto investment grade [pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's e Fitch-IBCA)].

Recesso: Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del fondo: Documento che riporta la disciplina contrattuale del fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo.
Rendimento: Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del capitale nominale al momento dell.investimento.

Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali del fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del Fondo
Principale	>70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	<10%

Rimborso: tutti i casi per i quali la società corrisponde, ai sensi delle norme contrattuali, il capitale maturato all'avente diritto.

Riscatto: Facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.

Riscatto parziale: Facoltà dell'investitore-contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del numero di quote possedute al momento della richiesta, al netto degli eventuali costi previsti dalle condizioni contrattuali.

Rischio di base: Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni.

Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

Rischio finanziario: Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote dei fondi interni/OICR, che dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie in cui il patrimonio dei fondi è investito.

Scadenza: termine del contratto che, in base alle condizioni contrattuali, può essere una data certa ovvero coincidere con la data di decesso dell'assicurato.

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario: Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale d'investimento consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.

SICAV: Società di investimento a capitale variabile, dotata di personalità giuridica propria, assimilabile ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differente dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato dal capitale della Società ed è costituito da azioni anziché quote.

Società: impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'investitore-contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di gestione del risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

Switch: Operazione con la quale il contraente richiede il disinvestimento, anche parziale, ed il contestuale reinvestimento delle quote acquisite dal contratto in un altro fondo interno/OICR tra quelli in cui il contratto consente di investire.

Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera: La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione "a obiettivo di rendimento/protetta" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell'investimento finanziario.

Total Expense Ratio (TER): Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Turnover: Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi interni/OICR, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo interno/OICR, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV): Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valorizzazione della quota: Operazione di calcolo del valore unitario della quota del fondo interno/OICR stesso in un determinato momento.

Volatilità: La volatilità rappresenta la variabilità dei prezzi di un'attività finanziaria in un determinato periodo di tempo. È generalmente calcolata come deviazione standard e misura quanto i rendimenti di un'attività si discostano dal rendimento medio storico. Quanto più alta è la volatilità di un fondo, tanto maggiore è stata l'oscillazione del valore della quota nel periodo di riferimento. È un indicatore di rischiosità: maggiore è la volatilità, maggiori saranno le opportunità di ottenere rendimenti elevati, ma maggiori saranno anche le potenziali perdite.

Volatilità media annua attesa: Indicatore sintetico del rischio, espresso come scostamento medio percentuale rispetto al rendimento atteso del fondo interno/OICR stesso in un determinato periodo di tempo.

Value at Risk (VaR): Indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo di investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito.